



TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE distaccata di Ischia

LAVORO

IL GIUDICE

Dott.ssa Manuela Montuori

quale giudice del lavoro

Visti gli atti del procedimento n. 25758/2012 R.G. proposto da \_\_\_\_\_,  
rappresentata e difesa dall'avv.to De Crescenzo, nei confronti di

MIUR, in persona del Ministro p.t.

contumace

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Dirigente p.t.

Contumace

I.P.S.A.R. " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_, in persona del Dirigente Scolastico p.t., rappresentato e  
difeso dalla D.ssa \_\_\_\_\_

Ritenuto che :

- Il Regolamento supplenze ATA, di cui al Decreto n. 430/00 contempla all'art.1 tre tipologie di supplenze individuate come segue:
  - a) Supplenze annuali per la copertura di posti vacanti disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
  - b) Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di posti non vacanti di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico;
  - c) Supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti secondo quanto specificato all'art.6;  
per quel che interessa nel caso di specie, l'elemento che distingue le prime due ipotesi risiede nella necessità di coprire nel primo caso un posto vacante, ossia del tutto scoperto in organico, e . nel secondo caso un posto non vacante , ovvero temporaneamente disponibile per assenza momentanea del titolare a causa di svariate ragioni, ad es, malattia, ferie, congedi, ecc.  
La conseguenza più importante è che, allorchè, il conferimento della supplenza miri a

coprire un posto vacante, la scadenza della stessa è fissata dal regolamento al 31 agosto, mentre, nell'ipotesi di supplenza temporanea di un posto non vacante, al giorno indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche (cfr art. 6 del regolamento citato).

Orbene la ricorrente lamenta che il contratto di lavoro stipulato in data 17.2.09 con l'IPSAR , pur recando la data di scadenza del 30.06.09, mirando in realtà a coprire un posto vacante nell'organico, andava inquadrato nella tipologia di scadenza annuale di cui alla lettera a) del citato regolamento e , pertanto, avrebbe dovuto avere quale data di scadenza naturale quella del 31 agosto 2009 e non già quella opposta. Né parte convenuta ha specificamente contestato tale circostanza.

Tali considerazioni inducono a ritenere che la supplenza andava correttamente qualificata come annuale e che, quindi, il termine di scadenza sarebbe dovuto coincidere con il 31 agosto 2009 e non già con il 30 giugno 2009. Pertanto, allo stato della sommaria cognitio che contraddistingue la procedura cautelare ex art. 700 c.p.c., va ritenuto sussistente il fumus boni iuris.

Anche il periculum in mora ricorre nella specie considerato che il riconoscimento ai fini giuridici del servizio, da intendersi come prestato anche per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009, vale ad incrementare il punteggio a cui la ricorrente ha diritto ai fini dell'aggiornamento della sua posizione in seno alle graduatorie permanenti dalle quali si attinge ai fini del conferimento di ulteriori incarichi per l'anno scolastico in corso ( cfr domanda di aggiornamento prodotta), con conseguente definitiva negazione del diritto fatto valere nell'ipotesi in cui si dovessero attendere i tempi di un giudizio ordinario.

La domanda va, pertanto, accolta e di conseguenza va ordinato all'Amministrazione convenuta di riconoscere all'istante , ai fini dell'aggiornamento del proprio punteggio in seno alle graduatorie permanenti del personale ATA per l'anno scolastico 2008/2009, anche il periodo di servizio prestato dal 1 luglio 2009 al 31 agosto 2009, a cui la ricorrente aveva diritto in virtù della supplenza annuale illegittimamente fatta scadere in data 30 giugno 2009.

Spese al definitivo.

PQM

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

a) Accerta che il termine finale del contratto per l'anno scolastico 2008/2009 è il 31

- agosto 2009 a tutti gli effetti giuridici ed economici;
- b) Fissa per il merito l'udienza del 6 febbraio 2013;
  - c) Spese al definitivo.

Ischia, 17.12.2012

IL giudice

Asssa M. Montuori

*Asssa M. Montuori*

